



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°78
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. |
|----------------|---|

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:10**, convocato in seguito a regolari inviti, in videoconferenza ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. Fvg n. 3/2020, dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprie Ordinanze n. 8 del 20 marzo 2020 e n. 17 del 23 novembre 2020, si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

| | Presente/Assente | | Presente/Assente |
|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Pegolo Michele | Presente | Nadin Pietro | Presente |
| Feltrin Alessandro | Presente | Poles Florinda | Presente |
| Filippetto Sabrina | Presente | Re Tiziano | Presente |
| Landa Antonino | Presente | Sgorlon Stefania | Presente |
| Piccin Patrizia | Presente | Benedet Enrico | Presente |
| Taiariol Antonio | Presente | Bressan Michele | Presente |
| Bettin Walter | Presente | Del Tedesco Adriana | Presente |
| Centis Cristina | Presente | Della Flora Stefano | Presente |
| Della Schiava Luca | Presente | Fiorillo Giulia | Presente |
| Favro Ursula | Presente | Peruch Claudio | Presente |
| Larice Paola | Presente | | |

Presenti 21 Assenti 0

Assessori esterni:

| | |
|------------------|----------|
| Bolzonello Carlo | Presente |
|------------------|----------|

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. |
|----------------|---|

PREMESSE

Premesso che:

- per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20. commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;
- l'art. 24 comma 1 aveva disposto la "revisione straordinaria delle partecipazioni", da effettuarsi entro il 30.09.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell'ipotesi di cui all'art 20 comma 2 TUSP;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Considerato che il 20 novembre u.s. il Ministero Economia e Finanze/Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet gli indirizzi sugli adempimenti di cui all'art. 20 del TUSP:

- ha definito le modalità per la predisposizione della Relazione che le Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del citato comma 4 in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;
- ha fornito alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2019 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020;
- ha evidenziato che, come avvenuto lo scorso anno, l'adempimento previsto dal TUSP (art. 20) si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti e

attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno pertanto acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 39 del 27.09.2017, il Consiglio comunale ha adottato la "revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune" e ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società:
 - Ambiente Servizi Spa;
 - Sistema Ambiente Srl;

ha invece previsto l'adozione di misure di razionalizzazione per la società ATAP SpA, disponendone la cessione/alienazione rimandando alla procedura di dismissione che sarebbe dovuta essere coordinata dal Comune di Pordenone, che si era proposto come capofila in questa operazione;

Dato atto che il Comune di Pordenone, nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 02/10/2017 aveva altresì deliberato la dismissione delle azioni ATAP Spa secondo una tempistica che tenesse conto "della sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL scrl; il TAR del FVG ha accolto il ricorso principale proposto da Busitalia-Sita Nord Srl annullando gli atti impugnati solo nella parte riguardante le valutazioni espresse, dei relativi verbali, della commissione di gara, a partire dal verbale n. 6 incluso";

Considerato che i Comuni soci della società "Sistema Ambiente S.r.l." hanno proceduto ad approvare la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento acque S.p.A ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, e tale fusione è divenuta operativa nel mese di dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione n. 54 del 19/12/2018 con cui il Consiglio comunale ha adottato il piano di "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune al 31/12/2017" prevedendo il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società "Ambiente Servizi spa" e "Livenza Tagliamento Acque spa"; confermando altresì l'alienazione della partecipazione nella società ATAP spa, dando conto dell'evoluzione del contenzioso in corso e rinviando ancora ogni operazione all'esito;

Tenuto conto:

- che la società "ATAP Spa" opera in forza di contratto di servizio stipulato con la Provincia di Pordenone (ora Regione FVG) oggetto di successive proroghe in attesa degli esiti della procedura di gara indetta dalla Regione FVG per l'assegnazione dei servizi di TPL, l'ultima delle quali scaduta il 31/12/2019,
- che la nominata procedura di gara aveva subito lo strascico delle impugnative da parte della ATI Busitalia- Autoguidovie contro il consorzio vincitore TPL FVG scarl ed ha visto definitivamente confermati i propri esiti da parte del Consiglio di Stato con sentenza del 23/08/2019,
- che è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio da parte della Regione al consorzio TPL FVG scarl, partecipato per il 25% da ATAP;

Considerato che, in relazione a quanto sopra nonché dell'evolversi delle vicende societarie nel corso del 2020 – come descritte nella Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - il Comune di Fontanafredda non ha ancora provveduto alla

cessione/alienazione della propria quota nella società partecipata ATAP SpA al fine di poterne definire più correttamente il valore ed in attesa di una procedura coordinata tra i Comuni che detengono azioni ATAP, tra cui il Comune di Pordenone;

Preso atto della determina n. 194 del 18/04/2018 con la quale il Comune di Fontanafredda ha proceduto all'acquisto di una partecipazione azionaria della società "GSM S.p.a", equivalente ad una partecipazione dello 0,50%, allo scopo di effettuare un affidamento in house alla suddetta, della gestione dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico e dei servizi di segnaletica e mobilità, dando seguito alle direttive impartite con delibera consiliare n. 18 del 16/04/2018;

Considerato che, nel mese di ottobre 2018, a seguito approvazione da parte dei soci del provvedimento di aumento di capitali della società GSM S.p.A., la nuova percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Fontanafredda è stata rideterminata nello 0,57%;

Dato atto che in relazione all'andamento della gestione delle società partecipate dal Comune ed agli sviluppi del contesto di riferimento - come dettagliati nell'allegato documento denominato "Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Fontanafredda al 31 Dicembre 2019" che fa parte integrante del presente provvedimento - è necessario confermare la razionalizzazione per la società Atap spa ed il mantenimento senza razionalizzazione per le società "Ambiente Servizi spa", "Livenza Tagliamento Acque spa" e "G.S.M. S.p.a.";

Recepiti e condivisi l'analisi sull'assetto complessivo delle società ed il piano di revisione e razionalizzazione dettagliati nel summenzionato documento denominato "Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Fontanafredda al 31 Dicembre 2019";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 24 commi 4 e 5, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della revisione straordinaria ovvero, in caso di mancata alienazione entro detto termine, "il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile";
- nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni "automatiche", il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all'alienazione in considerazione ad esempio, dell'instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018;
- con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo - a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

Ritenuto necessario quindi procedere all' "analisi sull'assetto complessivo delle società alla data del 31/12/2019", confermando il "piano di razionalizzazione" per la società ATAP SpA come indicato dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: "confermata la programmata dismissione graduale di Atap spa a mezzo dell'alienazione della quota partecipativa alla costituenda società di scopo di Friulia spa; ritenuto interesse dell'amministrazione usufruire della moratoria di cui all'art. 5 bis TUSP fino a nuovo provvedimento e comunque non oltre il 31/12/2021; si rinvia l'attuazione della dismissione di Atap spa, al fine di effettuare le

necessarie rivalutazioni a tutela del patrimonio comunale e del valore delle sue quote di partecipazione”;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto, altresì, che:

- la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l'analisi dell'assetto complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del consiglio comunale in materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell'art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del d.lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione; pertanto competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;
- l'attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l'adozione di specifici provvedimenti da parte anche della Giunta e del competente responsabile del Comune secondo le rispettive competenze;

Viste le schede contenenti dati ed informazioni per ciascuna società che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento allegato B);

Preso atto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), n. 3) del decreto legislativo n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) di approvare, in base a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31.12.2019, dal Comune di Fontanafredda come risultante dalla relazione tecnica allegata A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il piano di razionalizzazione per la società ATAP SpA, come da proposta contenuta nella Relazione Tecnica, secondo le tempistiche e le modalità ivi indicate, ovvero tenuto conto che:
 - il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
 - della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
- 3) di approvare il piano di mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società Ambiente Servizi Spa, LTA Spa e GSM Spa;
- 4) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Fontanafredda;
- 7) stante l'urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Allegati:

- A) analisi sull'assetto complessivo delle partecipazioni del Comune di Fontanafredda al 31/12/19
- B) schede partecipate

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola all'Assessore al Bilancio Piccin, che procede all'illustrazione dell'argomento.

Dopodichè viene aperto il dibattito.

Gli interventi vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 21

Con voti favorevoli n. 15

Contrari n. 2 (Della Flora S., Fiorillo G.)

Astenuti n. 4 (Benedet E., Bressan M., Del Tedesco A., Peruch C.)

Voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge

Indi, con apposita e separata votazione

Consiglieri presenti n. 21

Con voti favorevoli n. 15

Contrari n. 2 (Della Flora S., Fiorillo G.)

Astenuti n. 4 (Benedet E., Bressan M., Del Tedesco A., Peruch C.)

Voti espressi per alzata di mano,

Delibera

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 78 del 28-12-2020

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 2075.

Comune di Fontanafredda li 30-12-
2020

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 78 del 28-12-2020

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Fontanafredda li 30-12-
2020

L'INCARICATO

Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa